

SCHEDA 14

LE MINIVOLTURE

Premessa

Le cd. minivolture costituiscono operazioni volte all'intestazione di veicoli usati in capo ad un Operatore commerciale, per sole finalità di vendita, il quale si avvale dei benefici fiscali previsti dall'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Oggetto della minivoltura possono essere veicoli già immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e da nazionalizzare.

Pertanto la minivoltura dà luogo, a seconda dei casi, ad un trasferimento della proprietà o ad una immatricolazione, ma con effetti per così dire ridotti, in quanto il veicolo non è ammesso a circolare su strada se non per finalità di prova connesse alla vendita.

A seguito di minivoltura, infatti, viene ora rilasciato un certificato "**non valido per la circolazione**", in quanto l'Operatore commerciale ha, nel caso di specie, l'obbligo di utilizzare le targhe di prova (v. DPR n. 474/2001, come modificato e integrato dal recente DPR n. 229/2023).

Avvertenza

In tema di targhe di prova, si segnala che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha espressamente previsto che l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada sia dei veicoli non ancora immatricolati sia di quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione, ferma restando la necessità che la targa di prova abbia copertura assicurativa RCA.

Inoltre, con circolare congiunta MIMS/ACI prot. n. 6180 del 25.02.2022, è stata data comunicazione che, a decorrere dal 7 marzo 2022, è divenuto **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove procedure anche per la minivoltura di autobus e veicoli per trasporto merci, già immatricolati in Italia o all'estero, in capo agli Operatori commerciali per le sole finalità di vendita (Allegato 4 alla **SCHEDA n. 3** - vs. 5.0 del 24.02.2023). Non è al momento obbligatorio l'utilizzo delle procedure DU per le operazioni relative a veicoli con l'annotazione per una specifica combinazione di destinazione/uso/carrozzeria (DUCA).

Procedura

L'attuazione della riforma introdotta dal d.l.vo n. 98/2017 (v. "**SCHEDA 1**") colloca le minivolture nell'ambito delle operazioni che debbono obbligatoriamente essere gestite con le nuove procedure(per le esclusioni v. "**SCHEDA 3**").

A tal fine sono stati implementati i seguenti codici pratica:

- **C03305** (per la minivoltura di veicoli usati già immatricolati in Italia);
- **C11702** (per la minivoltura di veicoli usati provenienti da altri Paesi UE);

- **C01702** (per la nazionalizzazione in minivoltura di veicolo usato di provenienza extra Ue);
- **C01713** (per l'immatricolazione in minivoltura di veicolo usato proveniente da un Corpo Speciale).

Fino al 14 aprile 2024, i predetti codici pratica consentono l'emissione di un DU, da stampare su modulistica a stretta rendicontazione, che reca in prima pagina e in linea trasversale la dicitura "*non valido per la circolazione*". I DU emessi fino alla predetta data conservano la loro validità sino a quando non venga effettuata, in relazione al medesimo veicolo, una nuova operazione (es. trasferimento di proprietà in capo all'acquirente finale).

Per finalità di semplificazione e di contenimento della spesa per l'approvvigionamento della modulistica a stretta rendicontazione, con decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 89 del 14.03.2024, è stato disposto che, a decorrere dal 15 aprile 2024, il DU "*non valido per la circolazione*" è sostituito dal **certificato di minivoltura**, rilasciato in bollo, anch'esso non valido ai fini della circolazione su strada.

Al riguardo, si precisa che:

- restano invariate le tariffe relative ai richiamati codici pratica;
- il certificato è stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada;
- il certificato è allegato al fascicolo digitale delle pratiche effettuate, in relazione al medesimo veicolo, successivamente alla minivoltura (es: trasferimento di proprietà, radiazione per esportazione o per demolizione, ecc.).

Il certificato di minivoltura è rilasciato anche in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento del DU "*non valido per la circolazione*" emesso prima del 15 aprile 2024, utilizzando i codici pratica C18801 e C18803 (v. "**SCHEDA 23**").

Anche in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, è possibile ottenerne il duplicato, presso gli UMC o gli STA, utilizzando i medesimi codici pratica C18801 e C18803. Alla richiesta deve essere allegata la denuncia sporta alle Autorità di PS o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

Il certificato di minivoltura è altresì rilasciato quando l'operazione debba essere gestita con procedure di emergenza (codici pratica C18814 e C18815) nel caso di impedimenti tecnici o quando non sia ancora gestibile con le procedure implementate in applicazione delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 98/2017. A titolo esemplificativo, si rammenta che, al momento, dette procedure non trovano ancora applicazione con riguardo alla reimmatricolazione dei veicoli in regime di minivoltura, conseguente alla sottrazione, allo smarrimento, alla distruzione o al deterioramento delle relative targhe, trattandosi di operazione per la quale è in corso la calendarizzazione dei necessari interventi di sviluppo.

Viceversa, nell'ipotesi di cessazione dalla circolazione per esportazione, resta fermo il rilascio del DU secondo le regole generali (v. "**SCHEDA 16**"), indipendentemente dal fatto che il veicolo sia munito di DU "*non valido per la circolazione*" o di certificato di minivoltura.

Il certificato di minivoltura attesta:

- il numero identificativo e la relativa data di emissione;
- i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;

- le generalità del soggetto intestatario e l'indirizzo della relativa sede o residenza;
- il codice fiscale dell'intestatario;
- il richiamo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il numero progressivo della formalità PRA;
- la data dell'atto di vendita;
- il codice identificativo dell'Ufficio o dello STA che ha effettuato l'operazione di minivoltura.

Il certificato attesta altresì l'eventuale sussistenza di vincoli o gravami sul veicolo e reca la dicitura: "*Imposta di bollo assolta in modo virtuale*".

Nel caso in cui l'Operatore commerciale intenda sottoporre il veicolo a revisione, essendo il precedente controllo tecnico scaduto di validità, si evidenzia che, se l'operazione è effettuata presso un UMC, è sufficiente l'esibizione del certificato di minivoltura.

Viceversa, se la revisione è effettuata presso una officina o un centro di revisione autorizzati, il certificato di minivoltura è esibito assieme alla fotocopia, su carta libera, della carta di circolazione o del DU annullato ed acquisito al fascicolo digitale della minivoltura; detta fotocopia è consegnata all'atto del rilascio del certificato di minivoltura e non è soggetta al pagamento di tariffe.

In alternativa, il certificato di minivoltura è esibito unitamente alla visura (soggetta al pagamento della relativa tariffa) dei dati tecnici del veicolo come risultanti nell'ANV.

In ogni caso, il tagliando recante l'esito della revisione è applicato sul certificato di minivoltura.

Nel precisare che in caso di minivoltura il soggetto dichiarante è il Concessionario, che quindi dovrà sottoscrivere l'istanza unificata, si rinvia alla "**SCHEDA 5**" per le modalità di compilazione del modello di istanza unificata.

Nel caso in cui l'Operatore commerciale intenda utilizzare il veicolo, oggetto di minivoltura e quindi destinato alla rivendita, quale bene personale o bene strumentale dell'impresa, si segnala che le nuove procedure in esercizio consentono di gestire il trasferimento di proprietà in capo al medesimo Operatore, mediante emissione di un DU valido per la circolazione.

Dette procedure consentono altresì di gestire la minivoltura, a nome dell'Operatore commerciale, di veicoli già immatricolati in capo al medesimo Operatore in quanto beni personali o beni strumentali dell'impresa, al fine di destinarli alla rivendita. In tal caso viene emesso, come di regola, un DU non valido per la circolazione.

Al riguardo, con Comunicazione ACI prot. n. 9325 del 9.12.2022, è stata data notizia, in particolare, in ordine al rilascio di due nuove tipologie di atti digitali, che consentono la gestione delle predette operazioni (Atto modifica in bene strumentale e atto modifica in bene destinato alla vendita).

Infine, si fa presente che con le nuove procedure è possibile effettuare, contestualmente alla presentazione della richiesta di minivoltura, la variazione dell'uso da terzi a proprio.

AVVERTENZA

Si evidenzia che, in caso di minivoltura a favore di soggetto che, a seguito delle opportune verifiche, risulti non essere in possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali, si dovrà necessariamente procedere con la ricusazione della pratica, in quanto non sanabile con l'integrazione degli importi. Si ricorda infatti che la pratica di minivoltura prevede l'emissione di un **certificato** non valido per la circolazione.

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli step del processo operativo

Step	Descrizione	Informazioni principali trattate dal sistema
1. Presentazione richiesta	Il dichiarante si reca al Punto di Servizio con i documenti necessari per la lavorazione della pratica di interesse.	
2. Qualificazione richiesta	Il Punto di Servizio qualifica la richiesta del dichiarante come richiesta di Mini Voltura	
3. Verifica documentazione necessaria	Il Punto di Servizio acquisisce e verifica che la documentazione consegnata sia congrua e completa.	
4. Stipula Atto	Questa tipologia di pratica prevede l'iscrizione dell'Atto dell'operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, preventivo alla creazione dell'istanza. Per la presentazione dell'Atto sono necessari diversi dati sia relativi al veicolo che a tutti i soggetti interessanti alla pratica.	Dati Atto
5. Apertura Istanza con Atto	L'operatore del Punto di Servizio procede ad aprire un'istanza specificando come informazioni di base il tipo di istanza (digitale o cartacea), il codice del tipo pratica e il tipo di pratica. Essendo sempre presente un Atto legato al veicolo, deve essere indicato l'identificativo della cartella PRA e la targa del veicolo. Per completare l'inserimento dell'istanza è necessario compilare diverse sezioni, descritte negli step che seguono. Per dettagli vedere Scheda 5.	Tipologia istanza Codice del tipo pratica Codice pratica ID cartella PRA Targa
5.1 Inserimento Dati Istanza	Ufficio Operativo Motorizzazione, Ufficio PRA competente, Protocollo Agenzia ed altri dati a corredo sono richiesti in inserimento all'operatore. La Marca Operativa e la relativa data vengono generate dal sistema.	Marca operativa Data Marca operativa Ufficio PRA competente Ufficio Operativo Motoriz.
5.2 Inserimento Dati Veicolo	I dati del veicolo sono recuperati in parte dall'Atto gestito in precedenza. I dati di base del veicolo sono relativi a tipologia del veicolo, uso, destinazione e targa.	Tipologia del veicolo Uso Destinazione Targa
5.3 Inserimento Lista Veicolo	Sezione facoltativa riservata solo per la gestione delle istanze cumulative. Un'istanza cumulativa può essere creata quando un soggetto richiede la stessa tipologia di pratica per più veicoli aventi lo stesso intestatario.	Targa

5.4 Inserimento Dati Soggetti Non Dichiarante	Le informazioni relative ai soggetti sono ereditate dall'Atto inserito e non è possibile apportare alcuna modifica, ad eccezione dei dati di residenza.	Intestatario Intestatario sede legale
5.5 Inserimento Soggetto Dichiarante	Sezione che richiede i dati del soggetto dichiarante che si presenta presso il Punto di Servizio. Tale soggetto è colui che firma materialmente l'Istanza e deve essere una persona fisica. In presenza di Atto, il Soggetto Dichiarante può essere selezionato tra uno dei soggetti presenti nell'Atto oppure può essere inserito ex novo dall'operatore del Punto di Servizio.	Rappresentante legale
5.6 Inserimento Dati Presentatore	Sezione facoltativa che consente di inserire le generalità del soggetto presentatore.	Dati anagrafici di base Dati del documento di riconoscimento
5.7 Inserimento Esenzioni	Serve per specificare eventuali esenzioni (es. esenzione bollo istanza, esenzione bollo documento, calamità, separazione dei beni, ecc.). Se non sono applicabili esenzioni, anche tale opzione deve essere specificata.	Esenzioni
6. Salvataggio Istanza	Raccolti tutti i dati necessari l'operatore procede con il salvataggio dell'istanza.	Istanza salvata
7. Stampa della prima parte dell'Istanza e firma Istanza	Dopo il salvataggio dell'istanza, l'operatore può richiedere la stampa dell'istanza (prima parte) e quindi procedere con la firma della stessa. Se l'istanza è digitale essa deve essere firmata dal Dichiarante tramite la FEA e dal Punto di Servizio con FDR. In caso di istanza cartacea, la firma si esplica attraverso una specifica operazione di conferma presente sul sistema (Conferma istanza firmata) richiamata dall'operatore del Punto di Servizio. L'istanza firmata abilita l'operatore alla lavorazione della pratica collegata.	Dati istanza inseriti correttamente Firma del Dichiarante Firma del Punto di Servizio Istanza firmata
8. Creazione del Fascicolo Istanza	Il sistema di gestione dei fascicoli consente al Punto di Servizio di creare e, successivamente, movimentare un fascicolo legato all'istanza creata. Per dettagli sul Fascicolo vedere Scheda 8.	Fascicolo Creato
9. Scansione documenti	Il Punto di Servizio deve scansionare i documenti previsti per la pratica: documenti generali, documenti di identità e la ricevuta di pagamento, se il pagamento non viene effettuato con il sistema integrato di pagamenti.	Documenti da scansionare
10. Caricamento documenti nel Fascicolo	I documenti scansionati devono essere caricati nelle cartelle create del fascicolo. In particolare i documenti di identità dei soggetti della pratica devono essere caricati nella rispettiva cartella del soggetto. Se l'istanza è di tipo cartaceo deve essere effettuato anche l'upload dell'Istanza cartacea scansionata.	Documenti caricati nel fascicolo
11. Firma Fascicolo	Il Punto di Servizio procede nella firma, con l'ausilio del tablet, e disponendo della FDR, di ogni documento presente nel fascicolo.	Firma del Punto di Servizio Documenti firmati

	Una volta completata la firma sul tablet il Punto di Servizio recupera i documenti presenti sul tablet per renderli nuovamente disponibili nel Fascicolo.	
12. Verifica documenti del Fascicolo	Il Punto di Servizio verifica la presenza e la congruenza dei documenti caricati rispetto alla pratica in lavorazione, attraverso specifica funzione disponibile sul sistema Fascicoli	Documenti verificati rispetto al codice pratica
In questa fase il processo si diversifica in dipendenza del tipo di Punto di Servizio		
Se il Punto di Servizio è un'Agenzia	L'Agenzia può procedere con le attività di lavorazione della pratica (vedere step 13).	
Se il Punto di Servizio è un UMC	L'UMC deve completare il fascicolo. Il completamento assume che tutti i documenti previsti dal codice pratica siano stati inseriti e correttamente firmati. A valle di tale operazione il fascicolo non è più lavorabile. L'UMC può quindi procedere con la lavorazione della Pratica (vedere step 13)	Completamento Fascicolo
13. Completa pratica	Il Punto di Servizio passa alla lavorazione della pratica che eredita diverse informazioni dall'Istanza. È necessario in questa fase fornire l'ID pratica di riferimento e il numero ultimo documento (l'ultimo numero di CdP o CdPD rilasciato) L'operatore del Punto di Servizio deve controllare la presenza dei dati tecnici e delle informazioni relative ai soggetti e fornire i dati richiesti relativi all'Atto nella Sezione Documentazione e agli importi nella Sezione Importi. La conferma delle informazioni consente l'aggiornamento della pratica e abilita alla fase di presentazione.	ID pratica Numero ultimo documento Tipo veicolo Targa Dati atto Dati importi
14. Validazione pratica	Tale step è facoltativo. In questa fase vengono effettuati dei controlli preventivi sulla pratica, utili prima di richiedere la presentazione della stessa.	Esito della validazione
15. Presentazione pratica	Alla richiesta di presentazione della pratica il sistema effettuare il controllo dei dati inseriti nei due ambiti (ambito ACI ed ambito DTT) ed effettua l'aggiornamento degli archivi in relazione al tipo di pratica richiesto. Viene prodotto il documento previsto per la pratica.	Esito della presentazione
16. Stampa del Documento Unico (o Tagliando)	Una volta presentata la pratica il Punto di Servizio procede con la stampa del Documento Unico (o Tagliando) e il caricamento in automatico della seconda parte dell'istanza nel fascicolo digitale. Inoltre viene generata la ricevuta ACI	Documenti emessi Istanza seconda parte caricata nel Fascicolo
17. Pagamento dell'operazione	Il Punto di Servizio procede con il pagamento dell'operazione tramite i sistemi di pagamento disponibili.	Estremi di pagamento

<p>18. Inoltro e verifica del Fascicolo</p>	<p>L'operatore del Punto di Servizio procede con l'inoltro del fascicolo il giorno successivo alla presentazione, con successo, della pratica. L'inoltro è consentito solo se tutti i documenti previsti per la pratica sono stati caricati nel fascicolo e firmati e solo se sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti. A partire dal Fascicolo Unificato visibile all'utente, si creano due fascicoli: fascicolo DT (inoltrato all'UMC di riferimento) e fascicolo ACI (inoltrato al PRA di riferimento). Gli Operatori UMC e PRA verificano i documenti presenti per evadere il fascicolo oppure per richiedere delle integrazioni allo stesso.</p>	
<p>19. Richiesta integrazione (opzionale)</p>	<p>L'UMC e/o PRA possono richiedere delle integrazioni dei documenti nel fascicolo. L'operatore del Punto di Servizio deve integrare quanto richiesto, attraverso le funzionalità a disposizione sul Fascicolo.</p>	<p>Documenti del fascicolo Nota alla richiesta di integrazione</p>
<p>20. Ricusazione Pratica (se applicabile)</p>	<p>Sia l'UMC che il PRA, se non la considerano conforme, possono ricusare la pratica. Oltre alla pratica è ricusata l'istanza e il fascicolo viene respinto. La ricusazione può essere anche di natura "Temporanea" per permettere all'Operatore stesso e al Punto di Servizio di approfondire e risolvere il problema.</p>	
<p>21. Convalida della Pratica ed evasione del Fascicolo</p>	<p>Per procedere è necessario che il PRA convalidi la pratica, il fascicolo risulta evaso e l'istanza è da considerarsi convalidata con successo.</p>	<p>Convalida PRA</p>